



---

## L'avvocato non può impugnare in proprio il provvedimento di sospensione cautelare

L'avvocato non può impugnare in proprio il provvedimento di sospensione cautelare, che è esecutivo sin dalla data di sua notifica (art. 32 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014 ed art. 60 co. 2 L. n. 247/2012), sicché in tal caso il ricorso stesso deve essere necessariamente proposto a mezzo di avvocato iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (*Nel caso di specie, il ricorrente proponeva impugnazione in proprio avverso la delibera di sospensione cautelare, limitandosi a nominare come proprio difensore, nel corpo dell'atto, un avvocato Cassazionista, il quale tuttavia non sottoscriveva pure il ricorso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Picchioni, rel. Scarano\), sentenza n. 120 del 11 giugno 2021](#)

---

## Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato

Il dies a quo per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino\), sentenza n. 117 del 22 maggio 2021](#)

---

## Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

Anche in sede disciplinare opera il principio di "acquisizione della prova", in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non "replicate" e "confermate" in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell'incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all'esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino\), sentenza n. 117 del 22 maggio 2021](#)

---

## La modifica, nel corso del procedimento disciplinare, della qualificazione giuridica dell'incolpazione

La modifica della qualificazione giuridica dell'incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato. Deve infatti escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell'eterogeneità rispetto a quello contestato nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste quando nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l'incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l'individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino\), sentenza n. 117 del 22 maggio 2021](#)

---

## Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa

La difformità tra contestato e pronunziato (nella specie, esclusa) si verifica nelle ipotesi di c.d. "decisione a sorpresa", ovvero allorché la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, di talché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell'originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l'effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino\), sentenza n. 117 del 22 maggio 2021](#)

---

## La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

Con l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subito una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell'autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l'obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino\), sentenza n. 117 del 22 maggio 2021](#)